REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 2
Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio pag. 2
Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni pag. 3
Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità pag. 3
Art. 5 - Consiglio di Indirizzo pag. 3
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione pag. 3
Art. 7 - Comitato investimenti pag. 4
Art. 8 - Struttura operativa interna pag. 4
Art. 9 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio pag. 5
Art. 10 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio pag. 5
Art. 11 - Modalità di gestione del patrimonio pag. 5
Art. 12 - Modalità di gestione interna pag. 5
Art. 13 - Principi di selezione dell'advisor pag. 6
Art. 14 - Modalità di gestione esterna pag. 6
Art. 15 - Principi di selezione degli intermediari finanziari pag. 7
Art. 16 - Controlli sulla gestione pag. 7
Art. 17 - Partecipazioni nella società bancaria conferitaria pag. 8
Art. 18 - Acquisizione di partecipazioni dirette pag. 8
Art. 19 - Gestione delle partecipazioni dirette pag. 9
Art. 20 - Cessione di partecipazioni dirette pag. 9
Art. 21 - Norma transitoria pag. 10

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), sottoscritto in data 22 aprile 2015 e dall'Addendum al Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025 (Addendum).

Art. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione viene gestito ai sensi dell'art. 4 dello Statuto vigente ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con lo sviluppo del territorio di riferimento.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di medio lungo periodo;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico fissate dal Consiglio di Indirizzo e in aderenza a quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF, sottoscritto in data 22 aprile 2015, nonché dall'art. 1 dell'Addendum;
- assicura il rispetto della previsione contenuta nell'art. 3 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015, avente ad oggetto l'indebitamento;
- assicura il rispetto della previsione contenuta nell'art. 4 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015, nonché dall'art. 2 dell'Addendum, avente ad oggetto le operazioni in derivati;
- adotta un'efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
- assicura il rispetto delle previsioni della Legge n. 220/2021 che ha introdotto per gli intermediari abilitati il divieto di finanziare le società italiane ed estere che direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo e assemblaggio di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster. A tal fine si

impegna ad adottare i seguenti presidi:

1. obbligo di consultazione degli “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo;
2. procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 220/2021;
3. istituzione di adeguati flussi informativi nei confronti degli organi;
4. monitoraggio dei soggetti terzi gestori;
5. redazione di relazioni periodiche recanti puntuale indicazione dell’attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento".

Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2, la Fondazione, tenuto conto delle risorse anno per anno disponibili, favorirà l’alimentazione di un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l’intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 5 - Consiglio di Indirizzo

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non siano riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

In particolare, con il supporto del Comitato investimenti, ove istituito, e della struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d’investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo;
- l’amministrazione degli investimenti effettuati e l’esercizio dei relativi diritti economici e amministrativi;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell’art. 13, in caso di gestione diretta del patrimonio;

- la verifica periodica, in caso di gestione diretta del patrimonio, dei risultati ottenuti e, ad esito di tale verifica, le eventuali iniziative da intraprendere;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dal successivo art. 15, degli intermediari abilitati cui eventualmente affidare la gestione del patrimonio;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- la valutazione periodica dei gestori.

Art. 7 - Comitato investimenti

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi.

Il Comitato investimenti, composto da membri con competenze economico-finanziarie, si avvale della struttura operativa interna, coordinata dal Direttore, e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha accesso agli atti del Comitato.

Possono essere delegate al Comitato investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:
- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento;
- monitoraggio del rischio complessivo e di quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
- valutazione della coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato, e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllo dell'attività dei gestori e proposta di eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- svolgimento dell'attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Struttura operativa interna

Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione e al Comitato investimenti, se istituito, con il compito di:
- sorvegliare i rischi e le *performance* degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

Art. 9 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 10 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio

La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di medio lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione.

Art. 11 - Modalità di gestione del patrimonio

Il patrimonio può essere gestito:

- all'interno della Fondazione, con modalità organizzative finalizzate a garantirne la separazione dalle altre attività di ogni tipo;
- all'esterno della Fondazione tramite affidamento ad intermediari specializzati ed abilitati effettuato sulla base di criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 12 - Modalità di gestione interna

Nel caso in cui la Fondazione abbia optato per la gestione interna di tutto o parte del proprio patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi della consulenza finanziaria di uno o più *advisor*, la cui individuazione deve avvenire ai sensi del successivo art. 13, delibera in ordine:

- alla scelta della singola attività in cui impiegare quote di patrimonio;

- alla quantità delle risorse patrimoniali da destinare alla singola attività;
- alla durata dei singoli impieghi, ove possibile;
- alla individuazione del soggetto presso cui operare in relazione alle migliori condizioni di servizio;
- alla predisposizione delle misure da adottare per affrontare eventi improvvisi di mercato.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione al quale fornisce - con cadenza almeno bimestrale e con il supporto del Comitato investimenti, se istituito - adeguata informativa sugli esiti delle operazioni di investimento poste in essere. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'informativa fornita dal Presidente, valuterà le eventuali iniziative da intraprendere.

Il Direttore assicura la corretta gestione della documentazione e della reportistica attestante i risultati - sotto il profilo tecnico, amministrativo e fiscale - degli impieghi eseguiti, operando i controlli di cui al successivo art. 16.

Il Direttore, coadiuvato dalla struttura operativa interna, provvede all'attuazione delle modalità tecnico organizzative per conseguire la separazione delle attività di gestione del patrimonio dalle altre istituzionali svolte dalla Fondazione. A tal fine adotta sistemi separati di rilevazione contabile, di archiviazione dei documenti e di registrazione di ogni informazione.

In caso di particolari tensioni dei mercati finanziari, il Presidente può chiedere che le verifiche siano svolte più frequentemente.

Art. 13 - Principi di selezione dell'advisor

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- indipendenza;
- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte dei consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 14 - Modalità di gestione esterna

Nel caso in cui la Fondazione abbia optato per la gestione esterna di tutto o parte del proprio patrimonio, il Consiglio di Amministrazione mette in atto le seguenti attività:

- individua, con le modalità di cui al successivo art. 15, uno o più intermediari finanziari cui affidare la gestione della quota di patrimonio prestabilita;
- assegna ai soggetti gestori prescelti specifici vincoli in termini di strumenti con cui operare e specifici obiettivi in termini di margini di rendimento;

- definisce i contenuti, le forme, le modalità e la periodicità delle rendicontazioni che i soggetti gestori debbono fornire alla Fondazione;
- conferisce mandato al Presidente per perfezionare gli atti contrattuali occorrenti.

Il Presidente - con il supporto del Comitato investimenti, se istituito - fornisce con cadenza bimestrale al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa circa gli esiti degli investimenti posti in essere dai gestori. In tale sede, il Consiglio di Amministrazione opererà la verifica del rispetto, da parte dei gestori, delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione e procederà alla valutazione delle performance ottenute dai gestori stessi.
Il Direttore, coadiuvato dalla struttura operativa interna, assicura la corretta gestione della documentazione e della reportistica attestante i risultati - sotto il profilo tecnico, amministrativo e fiscale - delle gestioni affidate, operando i controlli di cui al successivo art. 16.

Art. 15 - Principi di selezione degli intermediari finanziari

La selezione, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli intermediari finanziari cui affidare la gestione della quota parte di patrimonio prestabilita deve avvenire applicando modalità di selezione, comparazione e scelta di tipo oggettivo e tali da garantire la assoluta trasparenza ed il conseguimento del massimo interesse della Fondazione. A tal fine, la gara indetta tra i potenziali gestori deve prevedere l'offerta in busta chiusa e la perentorietà del termine unico di consegna delle stesse. Le buste sono tutte aperte in occasione di apposita ed unica seduta consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione individua, tra le proposte ricevute dai soggetti prescelti, le forme contrattuali più rispondenti alle esigenze attuali e prospettiche della Fondazione relativamente alla esigenza di conservare il valore del patrimonio e disporre di adeguata redditività per realizzare le attività istituzionali.

Art. 16 - Controlli sulla gestione

Il Direttore, coadiuvato dalla struttura operativa interna e, ove esistente, da un *advisor* esterno, assicura:
- il rispetto della periodicità prestabilita per la ricezione della documentazione;
- la conformità alle norme di legge e di contratto della documentazione ricevuta;
- la conformità ai vincoli ed agli obiettivi, contrattualmente assegnati, delle operazioni compiute per l'impiego delle quote di patrimonio;
- la conformità del rendimento conseguito nelle singole forme di impiego allo specifico *benchmark* assegnato;
- la conformità alle condizioni pattuite delle commissioni applicate dagli intermediari e dai gestori;
- la correttezza formale e sostanziale delle operazioni compiute dai gestori.

Il Direttore predispone per il Presidente, con cadenza almeno trimestrale e tempestivamente in caso di particolari situazioni dei mercati finanziari, circostanziata relazione circa il contenuto e gli esiti dei controlli eseguiti.

Art. 17 - Partecipazioni nella società bancaria conferitaria

Rientra fra gli investimenti del patrimonio immobilizzato la partecipazione nella società bancaria conferitaria.

Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria conferitaria, nel rispetto della legislazione vigente, del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015 e dall'Addendum al Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria radicata nel territorio costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.

Art. 18 - Acquisizione di partecipazioni dirette

Per "partecipazione diretta" si intende la partecipazione della Fondazione in società ed enti ritenuta di profilo strategico e stabilmente collocata nell'ambito del patrimonio immobilizzato.

Detta partecipazione, la cui assunzione è realizzata con atto di acquisizione di ogni tipo o per promozione di atto costitutivo, non è affidata alla amministrazione di terzi ma seguita direttamente dalla Fondazione.

A titolo esemplificativo, oltre alla partecipazione nella società bancaria conferitaria di cui al precedente art. 17, sono comprese in tale tipologia le seguenti partecipazioni:

1. nella società o ente strumentale;
2. nella società non controllata ma di importanza strategica per la Fondazione quanto a collocazione territoriale e/o attività sociale svolta;
3. nelle associazioni, fondazioni ed enti operanti nel sociale in ambiti di attività coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.

L'assunzione della partecipazione in argomento, considerata di carattere strategico, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione e realizzata concretamente previa autorizzazione, quando richiesta dalla legge, dell'Autorità di Vigilanza.

La partecipazione nelle imprese e negli enti strumentali è effettuata nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 5 del Protocollo d'Intesa ACRI/MEF, sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Il Consiglio di Amministrazione formula la predetta proposta al Consiglio di Indirizzo corredandola di adeguato progetto di fattibilità che esprime ed illustra motivatamente:

1. il carattere strategico dell'iniziativa proposta;
2. la collocazione dell'iniziativa tra quelle consentite dall'ordinamento di settore (per tipologia, per coerenza con le finalità della Fondazione e per dimensione economica);
3. la congruità dell'onere di partecipazione. In caso di acquisizione di partecipazione in società già operante sul mercato, il Consiglio di Amministrazione produrrà a sostegno della dichiarata congruità una apposita perizia di stima redatta da soggetto indipendente specializzato ed abilitato;

4. la sostenibilità dell'onere richiesto per la partecipazione in relazione alla dimensione patrimoniale della Fondazione e la aspettativa di redditività sociale e finanziaria;
5. la natura delle risorse da impegnare per acquisire la partecipazione (quota di patrimonio o quota di redditività dello stesso);
6. il livello di coinvolgimento della Fondazione nella gestione del soggetto partecipato.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, predispone il predetto progetto di fattibilità su delega del Consiglio di Amministrazione che contempla anche la previsione di spesa per la redazione del progetto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta intervenuta l'approvazione del Consiglio di Indirizzo e l'eventuale autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, conferisce mandato al Presidente per perfezionare i singoli atti e procedimenti dell'acquisizione.

Il Direttore predispone le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 19 - Gestione delle partecipazioni dirette

Il Consiglio di Amministrazione, a termini di Statuto, è competente per la gestione ordinaria delle partecipazioni.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, segue l'andamento della gestione delle partecipate predisponendo per il Consiglio di Amministrazione circostanziate relazioni la cui periodicità è definita dal Consiglio stesso in funzione della rilevanza strategica della singola partecipazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, vigila sul rispetto di patti ed accordi societari o complementari ed interviene, nei limiti della propria competenza, tempestivamente in caso di non osservanza dei medesimi da parte degli altri partecipanti. Interessa immediatamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune deliberazioni.

Il Direttore assicura che dalle società ed enti partecipati pervengano i necessari flussi informativi di carattere gestionale necessari per la predisposizione delle rendicontazioni periodiche.

Il Direttore predispone le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 20 - Cessione di partecipazioni dirette

Il Consiglio di Amministrazione, rilevata la cessazione dell'interesse strategico a detenere la specifica partecipazione, propone al Consiglio di Indirizzo le seguenti alternative:

1. mutare la collocazione della partecipazione dal comparto delle attività immobilizzate a quello delle attività circolanti;
2. dismettere la partecipazione societaria;
3. recedere dalla qualità di associato.

In tutti i casi, il Consiglio di amministrazione deve fornire al Consiglio di Indirizzo adeguata relazione finalizzata a motivare ed illustrare:

1. le ragioni della cessazione dell'interesse strategico;
2. la eventuale convenienza per la Fondazione a mantenere comunque la partecipazione per motivi di redditività;
3. la eventuale opportunità di dismettere la partecipazione cedendo la quota posseduta. In tal caso, il Consiglio deve supportare tale proposta con adeguata valutazione peritale ai fini della dimostrazione della congruità del prezzo di cessione;
4. le condizioni della cessione a terzi della partecipazione tarate in modo da conseguire esclusivamente l'interesse della Fondazione;
5. le ragioni che suggeriscono di uscire dalla specifica compagine associativa.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera positiva del Consiglio di Indirizzo e previa eventuale autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, conferisce mandato al Presidente affinché, coadiuvato dal Direttore, proceda al perfezionamento degli atti occorrenti per dare esecuzione al predetto deliberato.

Il Direttore predispone le comunicazioni ai competenti enti di controllo nei casi previsti dalla legge.

Art. 21 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2026.